CHE MODIFICA L'ART. 100 DELLA LEGGE ELETTORALE 17 DICEMBRE 1860

Art. 2

Al detto articolo 100, comma 4, dopo le parole «le elezioni nuove degl'impiegati saranno nulle» si aggiungerà il seguente comma: «Sarà nulla parimenti l'elezione degl'impiegati designati, nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con esso.»

Sara' nulla parimenti l'elezione degl'impiegati designati nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino anche temporaneamente un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli contemplati dal suddetto articolo e non congiunti necessariamente con essi.

Versione in vigore dal 11 agosto 1875, non più in vigore dal 4 marzo 1887 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che modifica l'art. 100 della legge elettorale 17 dicembre 1860
Estremi	Legge 3 luglio 1875, n. 2610
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1875

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-modifica-l-art-100-della-legge-elettorale-17-dicembre-1860/art-2-al-detto-articolo-100-comma-4-dopo-le-parole-le-elezioni-nuove-degl/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it